

Comune di Porto Tolle

Ufficio Tributi

Regolamento
per l'applicazione della Tassa
Rifiuti Solidi Urbani

Allegato alla delibera del C. C. n. 45 del 30.06.2010

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani
- Art. 2 – Ambiti di applicazione della tassa
- Art. 3 – Particolari modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite
- Art. 4 – Presupposto della tassa – soggetti attivi, passivi e responsabili del tributo

TITOLO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 5 – Parametri
- Art. 6 – Locali ed aree tassabili
- Art. 7 – Locali ed aree intassabili
- Art. 8 – Classificazione dei locali ed aree tassabili
- Art. 9 – Rifiuti di attività portuali
- Art. 10 - Misurazioni delle superfici
- Art. 11 – Gettito della tassa.

TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

- Art. 12 – Criteri per la determinazione di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 13 – Riduzioni
- Art. 14 – Agevolazioni
- Art. 15 – Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni
- Art. 16 – Cumulo delle riduzioni
- Art. 17 – Tariffa giornaliera
- Art. 18 – Denunce
- Art. 19 – Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione

TITOLO IV – PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

- Art. 20 – accertamento
- Art. 21 – Riscossione
- Art. 22 – Rimborsi e sgravi
- Art. 23 – Controlli
- Art. 24 – Sanzioni
- Art. 25 – Obblighi degli uffici comunali

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 – Entrata in vigore
- Art. 27 – Norme abrogate
- Art. 28 Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. E' istituita nel Comune di PORTO TOLLE la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinato dal decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'art. 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal Regolamento di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 % della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio al competente ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 - PARTICOLARI MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE NON SERVITE

1. Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
2. La tassa è dovuta in misura ridotta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL CONTENITORE	PERCENTUALI DA APPLICARE
Fino a un chilometro	40 %
oltre uno e fino a 4 Km	30 %
oltre 4 chilometri	20 %

3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - SOGGETTI ATTIVI, PASSIVI E RESPONSABILI DEL TRIBUTO.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune di Porto Tolle da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti all'obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune

5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma primo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri ufficio e servizi o per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.
8. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO II°

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 5 - PARAMETRI

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 6 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Sono fatte salve, altresì, le altre esclusioni previste dalla legge e dall'articolo 7 del presente regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni (salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento) ed in via esemplificativa: le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area nella quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

Art. 7 - LOCALI ED AREE INTASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno quali:
 - locali destinati a centrale termica;
 - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - locali o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
 - locali interclusi o impraticabili;
 - superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
 - edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
 - superfici dei locali diversi da quelli contemplati dall'art. 14 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - cavedi, cortili interni non accessibili;
 - locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
 - fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - i locali e le aree scoperte indicate all'art. 62, comma quinto del decreto legislativo 507/1993.
2. I locali e le aree intassabili di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 19 del presente Regolamento.
3. sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva

Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. L'individuazione di categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabile con criteri di analogia.
3. L'appartenenza dei locali ad aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (comma 4 art.62 d.Lgs. 507/93).
5. La classificazione vigente, approvata con deliberazione consiliare n. 30 del 30.04.1999, con le relative tariffe è allegata al presente regolamento, formandone parte integrante e sostanziale.

ART. 9 – RIFIUTI DI ATTIVITA’ PORTUALI

1. Per rifiuti provenienti da attività portuali s’intendono tutte le tipologie di rifiuti provenienti sia da attività di cantiere che da imbarcazione ormeggiata nel porto sia per lo svolgimento dell’attività di pesca, sia da diporto.
2. Per le imbarcazioni da diporto ormeggiate nel porto turistico, la tassa viene applicata al gestore del porto turistico in base alla lunghezza dei pontili di attracco; qualora il pontile presenti punti di attracco su più lati, la lunghezza da tenere in considerazione quale base imponibile della tassa è data dalla somma dei lati utilizzati per l’ormeggio dei natanti.

(*) art. introdotto con delibera C.S. n. 85 del 31.3.2003

ART. 10 - MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 11 - GETTITO DELLA TASSA

1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dell'articolo 61 del decreto legislativo 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore a 0,5 né superiore a 1=.

TITOLO III

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le riduzioni della tariffa vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
 - a. occupazioni di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona;
 - b. uso stagionale, limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per più di sei mesi all'anno in località estere;
 - c. utilizzo, da parte di agricoltori, della parte abitativa della costruzione rurale;
 - d. contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani e assimilati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo.

2. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a. particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b. svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c. svolgimento di attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
 - d. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Art. 13 - RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:
 - a. abitazione con un unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specifica nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d. utenze che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

3. L'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici o nocivi:
 - attività produttive il cui ciclo di lavorazione preveda la destinazione di parte della superficie a verniciatura (autocarrozzerie, falegnamerie, ecc.) 30%
 - officine meccaniche 30%
 - gommisti..... 30%
 - elettrauto 30%

- autofficine 30%
 - tipografie 30%
 - laboratori di analisi mediche e radiologiche 30%
 - ambulatori dentistici, odontotecnici..... 30%
 - distributori di carburante 30%
 - lavanderie 30%
4. L'intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani e assimilati destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali
- riutilizzo fino a 1/3 del totale rifiuti prodotti 20 %
 - riutilizzo di oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale rifiuti prodotti 40 %
 - riutilizzo di oltre 2/3 del totale rifiuti prodotti 60 %
5. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, a conclusione dell'istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo al competente ufficio ecologia e ambiente del Comune.
6. In via sperimentale, viene riconosciuta, una riduzione tariffaria nella misura del 20%, per gli utenti che per mezzo di biocompostatore effettuino il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. La richiesta di riduzione viene presentata all'ufficio tributi del comune, su apposito modulo, fornito all'utente al momento della consegna del composte. La richiesta di riduzione viene accolta, a seguito di istruttoria e positiva verifica del corretto utilizzo e corretta procedura di smaltimento da parte dell'ufficio ecologia del Comune, e la relativa riduzione d'imposta viene applicata a consuntivo, contestualmente alla riscossione della tassa dovuta per l'anno successivo. Per gli anno seguenti vengono previsti controlli a campione sul corretto utilizzo del composter eseguiti dal personale dell'ufficio ecologia del comune, secondo le direttive della Giunta Comunale; qualora nell'ambito di tali controlli si accerti il mancato o scorretto utilizzo del composter, si procederà alla revoca della riduzione tariffaria e all'eventuale recupero delle somme indebitamente scontate. (*)

(*) art. così modificato con delibera C.S. n. 85 del 31.3.2003

Art. 14 AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a. le scuole pubbliche dell'obbligo e le scuole materne pubbliche e private;
 - b. le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal comune, o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate, limitatamente ai locali direttamente abitati.

L'esenzione viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite in via continuativa dal comune in forma ordinaria, previa attestazione in tal senso dell'Ufficio Servizi socio sanitari.

2. La tassa è dovuta con la riduzione del 60% nei seguenti casi:
 - a. locali occupati per lo svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - b. locali occupati per lo svolgimento di attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
 - c. scuole pubbliche e private diverse da quelle indicate all'art. 16, comma 1, lett. a.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
4. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 15 - MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzioni devono essere presentate all'Ufficio tributi utilizzando gli appositi moduli di denuncia, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni previste all'art. 14, commi 1, 2, 3, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

Art. 16 - CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli art. 3 e 14, commi primo e secondo, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.
2. ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'art.14, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della superficie complessiva.

Art. 17 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la

tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50 per cento.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a. occupazione effettuata da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b. occupazione per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc...;
 - d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e. occupazione per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

Art. 18- DENUNCE

1. I soggetti indicati all'art. 63 del decreto legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.
2. L'Ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata.

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.

ART. 19 - INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui a inizio l'utenza.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 14, primo, secondo e terzo comma, e 15 del presente Regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzioni dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'articolo 15 del presente Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Art. 20 - ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 507/1993 e del regolamento comunale delle entrate tributarie.

2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi della normativa vigente.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

Art. 21 - RISCOSSIONE

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6 del regolamento delle entrate tributarie, la riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.

Art. 22 - RIMBORSI E SGRAVI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal l'ufficio tributi entro 30 giorni dalla denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dal ricevimento della cartella esattoriale o dell'avviso di pagamento.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Art. 23 - CONTROLLI

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura di destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'articolo 73 del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.
3. Ai sensi dell'art. 73 Bis del D.Lgs. n. 507/93 l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. e al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o

detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ad al centro commerciale integrato.

Art. 24 - SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 25 - OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

Art. 27 - NORME ABROGATE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e le disposizioni contenute nel regolamento comunale delle entrate tributarie.